

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LORENZI, INDELLI, CRISCUOLI, OLIVA, BRACCESI, ROSATI e DE LUCA Angelo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1963

Modifiche all'ordinamento degli Uffici centrali e periferici del Ministero della sanità

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge vengono dettate alcune modifiche all'ordinamento degli uffici periferici provinciali e speciali del Ministero della sanità.

Occorre premettere che gli uffici di che trattasi attraversano un momento particolare delicato. Ad essi, infatti, oltre i compiti in materia sanitaria già spettanti alle Prefetture, sono state attribuite, da recenti leggi, nuove importanti attribuzioni. A questa mole di lavoro non hanno potuto, nella maggior parte dei casi, far fronte con personale adeguato per numero e per esperienza tecnica ed amministrativa, essendo ancora in corso di attuazione la copertura dei ruoli organici istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Particolare cura deve essere, quindi, rivolta alla loro organizzazione.

A completare le norme attualmente in vigore, si ritiene opportuno, anzitutto, distinguere gli uffici stessi in tre classi, a seconda della loro importanza, stabilendo, nel medesimo tempo, la qualifica minima che debbono rivestire i medici e veterinari ad essi preposti. L'attribuzione, peraltro, dei singoli uffici a ciascuna classe è lasciata al

potere discrezionale del Ministro della sanità.

Per quanto riguarda il personale amministrativo che, man mano che vengono definiti i relativi concorsi, entra a far parte dei ruoli del Ministero, si rileva che esso viene assegnato, nella maggior parte dei casi, non ai singoli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale, ma contemporaneamente ad ambedue.

La consistenza dei ruoli organici non è tale, infatti, da permettere l'assegnazione separata di detto personale tanto all'ufficio del medico provinciale che a quello del veterinario provinciale. E così i servizi amministrativi e di ragioneria di ambedue gli uffici provinciali sono, di fatto, affidati ad un funzionario direttivo amministrativo, cui fanno capo gli impiegati delle altre carriere (ragionieri, archivisti, dattilogafi, eccetera). Non si potrebbe, del resto, disporre altrimenti, a meno che non si vogliano raddoppiare i relativi organici, con le inevitabili ripercussioni a carico dell'Erario. Appare, quindi, necessario non tardare oltre a sanzionare formalmente, con apposita norma, tale stato di fatto, stabilendo la qualifica massima che l'impiegato amministrativo

deve rivestire, in relazione alla classe degli uffici cui è addetto; ciò per evitare che esso sia di qualifica pari o addirittura superiore a quella del titolare tecnico alle cui dipendenze gerarchiche è posto.

Inoltre, sempre a proposito degli Uffici periferici suindicati, si ravvisa la necessità — e ciò al fine di assicurare il buon funzionamento degli Uffici stessi ed eliminare, così, ogni incertezza nell'espletamento della attività amministrativa — di disciplinare, in maniera chiara l'istituto della « supplenza », indicando coloro che dovranno esercitare le funzioni vicarie nei casi di temporanea assenza od impedimento dei « titolari » o nei casi di vacanza degli Uffici anzidetti.

Con altre norme vengono stabilite le attribuzioni del personale delle varie carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, destinato a prestare la sua collaborazione tecnica ed amministrativa negli uffici periferici.

Particolare menzione merita la carriera delle guardie di sanità; i compiti di carattere più elevato, attualmente disimpegnati dalle guardie di sanità, tra cui alcuni di particolare rilievo nell'attuale momento (vigi-

lanza igienico sanitaria nel settore dell'alimentazione) vengono affidati al personale di un ruolo esecutivo di nuova istituzione, gli ufficiali tecnici di sanità. Con il disegno di legge è stato inoltre previsto che le guardie di sanità possono, dopo 9 anni di servizio nella carriera, mediante concorso per titoli integrato da un colloquio conseguire la nomina alla qualifica iniziale di detto ruolo.

Anche gli organici di tutte le altre carriere sono, nell'occasione, aggiornati, allo scopo di renderli, alla luce della esperienza acquisita nei primi anni di funzionamento del nuovo Ministero, più aderenti alle esigenze dei servizi degli uffici periferici. La consistenza complessiva dei posti è, tuttavia, contenuta per evitare un onere eccessivo.

Con varie disposizioni, di carattere transitorio, si dà, inoltre, soprattutto nell'interesse dei servizi, una sistemazione ad alcune categorie di dipendenti (impiegati di enti locali adibiti a mansioni di carriera superiore, eccetera), ovvero norme per il conferimento di una parte dei posti di nuova istituzione a personale più pratico del servizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e gli uffici sanitari speciali, di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sono ripartiti in tre classi, in relazione alla loro importanza.

Alla direzione degli uffici della 1^a classe sono preposti impiegati con qualifica di ispettore generale medico e di ispettore generale veterinario.

Alla direzione degli uffici della 2^a classe sono preposti impiegati con qualifica non inferiore a medico provinciale capo ed a veterinario provinciale capo.

Alla direzione degli uffici della 3^a classe sono preposti impiegati con qualifica non inferiore a medico provinciale superiore ed a veterinario provinciale superiore.

L'attribuzione degli uffici a ciascuna classe è stabilito con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Ai servizi amministrativi degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è preposto un funzionario della carriera direttiva amministrativa, di qualifica non superiore a direttore di divisione.

Art. 2.

Nei casi di temporanea assenza od impedimento dei titolari degli uffici del medico provinciale o del veterinario provinciale e dei titolari degli uffici sanitari speciali di cui all'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 296, nonchè nei casi di vacanza, le funzioni vicarie saranno esercitate dal medico o dal veterinario che, in ordine di gerarchia, viene subito dopo il rispettivo titolare.

Art. 3.

Sono istituite nel Ministero della sanità due nuove direzioni generali: la Direzione generale degli affari generali e del persona-

le e la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

L'attuale Direzione generale degli affari amministrativi e del personale assume la denominazione di Direzione generale degli affari amministrativi.

Ai Direttori generali preposti alle predette Direzioni generali è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

Con decreto del Ministro della sanità verranno determinati i servizi e gli uffici delle Direzioni generali predette.

Art. 4.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo organico della carriera direttiva degli ispettori centrali di ragioneria, in conformità della tabella n. 8, allegata alla presente legge, con compiti di ispezione ai servizi di ragioneria centrali e provinciali o connessi compiti di coordinamento.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

Possono accedere alla carriera di ispettori centrali di ragioneria soltanto i funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità in possesso della laurea in economia e commercio ovvero in scienze statistiche con le modalità stabilite dall'articolo 200, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera di concetto dei coadiutori, in conformità della tabella n. 12, allegata alla presente legge, con compiti di carattere amministrativo.

Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

Art. 6.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali tecnici di sanità, in conformità della tabella n. 15 allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente articolo 4.

La nomina ad ufficiale tecnico si consegue esclusivamente mediante concorso per titoli integrato da un colloquio al quale sono ammessi a partecipare i primi capi guardia ed i capi guardia di sanità che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Ai fini della partecipazione agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale tecnico, il servizio prestato nella carriera delle guardie di sanità è valutato per intero.

Il personale della carriera esecutiva degli ufficiali tecnici di sanità provvede:

a) alla vigilanza igienico-sanitaria nell'ambito dei porti, degli aeroporti e dei valichi di frontiera, sulle navi, sugli aerei e sugli altri mezzi di trasporto;

b) alla vigilanza sulla esecuzione delle misure disposte per la profilassi delle malattie infettive dell'uomo e degli animali;

c) alla vigilanza nel settore della produzione e del commercio dei medicinali;

d) alla vigilanza igienico-sanitaria nel settore dell'alimentazione.

Disimpegna, inoltre, tutte le mansioni di collaborazione esecutiva tecnica presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità.

Art. 7.

La nomina ad ispettore generale capo è conferita, ai sensi dell'articolo 170, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3, solo ai funzionari della carriera direttiva dei medici, dei veterinari e amministrativa del Ministero della sanità.

Art. 8.

I ruoli organici del personale del Ministero della sanità stabiliti nelle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 e successive modificazioni sono sostituiti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 9.

Nella prima attuazione della presente legge tre quarti dei posti previsti per il ruolo della carriera di concetto dei coadiutori, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati delle carriere esecutive, anche ad esaurimento, del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore ad applicato, o corrispondente, che siano provvisti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero che svolgano, da almeno cinque anni, mansioni di concetto presso il Ministero medesimo.

Gli applicati, o corrispondenti, saranno inquadrati nella qualifica iniziale.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica posseduta nella carriera di provenienza.

Il personale inquadrato nel ruolo dei coadiutori ai sensi del presente articolo conserva per intero ai soli effetti giuridici l'anzianità di qualifica e di servizio acquisite.

Art. 10.

Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità sono con-

feriti esclusivamente mediante esame di idoneità, al quale sono ammessi i consiglieri di prima classe assunti in servizio a seguito dei concorsi banditi ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, o in dipendenza degli inquadramenti previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, e dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, nonché i consiglieri di prima e di seconda classe dello stesso Ministero che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di almeno dieci anni di servizio comunque prestato presso l'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 11.

Nella prima attuazione della presente legge, dopo l'applicazione del precedente articolo 9 i posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli archivisti e dei dattilografi sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati delle carriere ausiliarie ed al personale avventizio del Ministero della sanità che siano provvisti dei prescritti titoli di studio, ovvero abbiano svolto presso il Ministero medesimo, da almeno cinque anni, le mansioni proprie della carriera cui intendono accedere.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della progressione in carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per la metà e per non più di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 12.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti vacanti nella qualifica iniziale delle carriere di concetto delle assistenti sanitarie e dei segretari tecnici, sono conferiti, su designazione del Consiglio di am-

ministrazione, al personale avventizio del Ministero della sanità che sia in possesso rispettivamente del diploma di assistente sanitaria o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e che ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli effetti della progressione in carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per la metà e per non più di quattro anni, l'anzianità di servizio prestato presso l'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti vacanti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva degli ufficiali tecnici di sanità saranno conferiti mediante concorso per titoli integrato da un colloquio al quale sono ammessi a partecipare:

a) nei limiti di quattro quinti dei posti, i primi capi guardia ed i capi guardia di sanità, con almeno due anni di anzianità di qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) nei limiti di un quinto, gli impiegati delle carriere esecutive del Ministero della sanità, che rivestano qualifica non inferiore ad applicato o corrispondente e che disimpegnino da almeno due anni mansioni di carattere tecnico, ed i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Ministero della sanità, alla data del 1° gennaio 1962, e che siano in possesso di uno dei titoli tecnici indicati nell'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Ai fini delle partecipazioni agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale tecnico, il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato per intero.

Art. 14.

Coloro che, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Mini-

stero della sanità, prestino servizio da data non successiva al 1° aprile 1961 presso il Ministero stesso, sono collocati, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nella qualifica di operaio comune.

Per ottenere il collocamento di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Il personale dipendente da enti locali, comandato presso il Ministero della sanità per l'esercizio 1962-63, ed in servizio presso il Ministero stesso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, può essere inquadrato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento del personale di cui ai precedenti commi è effettuato, ove occorra, anche in soprannumero, nella carriera e nella qualifica con coefficiente di stipendio pari a quello percepito nell'Amministrazione di provenienza, quale risulta dal provvedimento di comando; detto personale conserva per intero l'anzianità di carriera acquisita.

Art. 16.

Nella prima attuazione della presente legge, non oltre la metà dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera dei segretari tecnici saranno conferiti mediante concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero della sanità, in servizio alla data del 1° luglio 1962, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il Ministro della sanità bandirà il relativo concorso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato a norma del presente articolo, conserva ai soli effetti giuridici, per la metà e per non più di due anni, l'anzianità acquisita nella carriera di provenienza.

Art. 17.

Il beneficio previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, è esteso a tutto il personale in servizio a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, presso il Ministero della sanità, che sia transitato a seguito di pubblico concorso in una delle carriere direttive, di concetto ed esecutive del Ministero stesso.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1307, si applica anche al personale di ruolo del Ministero della sanità in servizio alla data del 1° luglio 1962.

Art. 18.

Nella prima attuazione della presente legge, tutti i posti di ogni qualifica previsti per il ruolo degli ispettori centrali di ragioneria sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per metà agli impiegati della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in possesso di una delle lauree previste dal precedente articolo 4 ovvero in possesso del diploma di ragioneria e perito commerciale, e per metà agli impiegati della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, in possesso dei medesimi titoli di studio e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a ragioniere principale.

Per ottenere l'inquadramento, gli interessati debbono produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale inquadrato ai sensi del primo comma conserva per intero a tutti gli

effetti l'anzianità di qualifica e di carriera acquisite nel ruolo di provenienza.

Art. 19.

Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, non si applica nelle promozioni delle carriere direttive conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'esercizio 1962-1963 in lire 200 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CARRIERE DIRETTIVE

Tabella n. 1. — DIRETTORI GENERALI

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
900	Direttore Generale	7

Tabella n. 2. — MEDICI PROVINCIALI

900	Ispettore Generale medico capo	3
670	Ispettore generale medico	32
500	Medico provinciale capo	120
402	Medico provinciale superiore	140
325	Medico provinciale di 1 ^a classe	155
271	Medico provinciale di 2 ^a classe	
		450

Tabella n. 3. — VETERINARI PROVINCIALI

900	Ispettore generale veterinario capo	1
670	Ispettore generale veterinario	16
500	Veterinario provinciale capo	60
402	Veterinario provinciale superiore	70
325	Veterinario provinciale di 1 ^a classe	78
271	Veterinario provinciale di 2 ^a classe	
229	Veterinario provinciale di 3 ^a classe	
		225

Tabella n. 4. — CHIMICI

670	Ispettore generale chimico	2
500	Chimico capo	4
402	Chimico superiore	6
325	Chimico di 1 ^a classe	12
271	Chimico di 2 ^a classe	
		24

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 5. — FARMACISTI

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
670	Ispettore generale farmacista	1
500	Farmacista capo	1
402	Farmacista superiore	1
325	Farmacista di 1 ^a classe	5
271	Farmacista di 2 ^a classe	
229	Farmacista di 3 ^a classe	
Totale		8

Tabella n. 6. — INGEGNERI DI SANITÀ

670	Ispettore generale ingegnere	1
500	Ingegnere capo	1
402	Ingegnere superiore	3
325	Ingegnere di 1 ^a classe	10
271	Ingegnere di 2 ^a classe	
Totale		15

Tabella n. 7. — AMMINISTRATIVI

900	Ispettore generale capo	3
670	Ispettore generale	20
500	Direttore amministrativo di 1 ^a classe	30
402	Direttore amministrativo di 2 ^a classe	60
325	Consigliere di 1 ^a classe	138
271	Consigliere di 2 ^a classe	
229	Consigliere di 3 ^a classe	
Totale		250

Tabella n. 8. — ISPETTORI CENTRALI DI RAGIONERIA

670	Ispettori centrali di 1 ^a classe	6
500	Ispettori centrali di 2 ^a classe	12
402	Ispettori centrali di 3 ^a classe	12
Totale		30

LEGISLATURA III - 1958-63 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CARRIERE DI CONCETTO

Tabella n. 9. - RAGIONIERI

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
500	Ragioniere capo	5
402	Ragioniere superiore	45
325	Primo ragioniere	60
271	Ragioniere di 1 ^a classe	140
229	Ragioniere di 2 ^a classe	
202	Ragioniere di 3 ^a classe	
Totale		250

Tabella n. 10. - ASSISTENTI SANITARIE

500	Assistente sanitaria capo	5
402	Assistente sanitaria superiore	45
325	Prima assistente sanitaria	60
271	Assistente sanitaria di 1 ^a classe	140
229	Assistente sanitaria di 2 ^a classe	
202	Assistente sanitaria di 3 ^a classe	
Totale		250

Tabella n. 11. - SEGRETARI TECNICI

500	Segretario tecnico capo	6
402	Segretario tecnico superiore	54
325	Primo segretario tecnico	75
271	Segretario tecnico di 1 ^a classe	165
229	Segretario tecnico di 2 ^a classe	
202	Segretario tecnico di 3 ^a classe	
Totale		300

Tabella n. 12. - COADIUTORI

500	Coadiutore Capo	1
402	Coadiutore Superiore	7
325	Primo coadiutore	12
271	Coadiutore di 1 ^a classe	30
229	Coadiutore di 2 ^a classe	
202	Coadiutore di 3 ^a classe	
Totale		50

CARRIERE ESECUTIVE

Tabella n. 13. — ARCHIVISTI

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
325	Archivista superiore	10
271	Archivista capo	40
229	Primo archivista	80
202	Archivista	110
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
Totale		240

Tabella n. 14. — DATTILOGRAFI

202	Dattilografo di 1 ^a classe	250
180	Dattilografo di 2 ^a classe	
157	Dattilografo di 3 ^a classe	
Totale		250

Tabella n. 15. — UFFICIALI TECNICI DI SANITÀ

325	Ufficiale tecnico superiore	20
271	Ufficiale tecnico capo	40
229	Primo ufficiale tecnico	80
202	Ufficiale tecnico	110
Totale		250

CARRIERE AUSILIARIE

Tabella n. 16. — GUARDIE DI SANITÀ

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
180	Primo capo guardia	50
173	Capo guardia	100
159	Guardia	250
Totale		400

Tabella n. 17. — PERSONALE DI ANTICAMERA

Coefficiente	Qualifica	Numero posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	29
159	Usciere capo	170
151	Usciere	
142	Inserviente	
	Totale	200